## COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

## Nº 160 del 13/11/2014

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo il combinato disposto degli art. 142, commi 12 bis, ter e quater e 208, comma 4, del Cd.S. Esercizio finanziario 2014.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno tredici del mese di Novembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Onorato Dr. Francesco nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

				Presente	Assente
1	ONORATO	Francesco	Sindaco	x	
2	GENTILE	Marisa Giovanna	Assessore	x	
3	GUARINO	Francesco	Assessore	x	
4	PIAZZA	Giorgio	Assessore		x
5	MARINO	Marcello	Assessore	x	
	1		TOTALE	4	1

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### Il Presidente

F.to: F. Onorato

Il Segretario Generale

F.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
   Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-11-14
   ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R. 20/12/2004, n. 17 (N\_\_\_\_\_Reg. Pub.);.
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il <u>√3.41.14</u>
   ☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
   ☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo Dal Municipio, lì 17 14 14



IL SEGRETARIO GENERALE

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

### DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo il combinato disposto degli art. 142, commi 12 bis, ter e quater e 208, comma 4, del C.d.S. Esercizio finanziario 2014.

IL SINDACO

IL PROPONENTE

L'ISTRUTTORE

Allegato alla delibera della Giunta Comunale Nº 160 del 13-11-2014

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	□ Prenotazione □ Impegno  n°  n°  n°  n°  n°  n°  n°	€
lì	IL RESPONSABILE	DEL SERVIZIO FINANZIARIO
30/2000, vengono espressi	a L. 142/90, recepito dalla L.R. i sotto specificati pareri:	48/91 e modificato dall'art. 12 L.R.
FAVOREVO PARERE: SFAVOREVO	LE SI IL RESI	PONSABHER DEL SERVIZIO
Dal responsabile di ragio	oneria in ordine alla regolarità contab	ile
FAVOREVO PARERE: SFAVOREV	¥	NSABILE DI RAGIONERIA

VISTO l'art. 208, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), che stabilisce "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni";

CONSIDERATO che l'art. 208, comma 4, come modificato dall' art. 10, comma 3, della L. 366/1998, dall'art. 31, comma 17, della L. 448/1998, dall'art. 18, comma 2, della legge n. 472/1999, dall' art. 53, comma 20, della legge 388/2000, dall'art. 15 del D.Lgs. 15/01/2002 n. 9, ed infine dalla legge 120/2010, prevede che "una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

CONSIDERATO che il comma 5 bis del sopra citato articolo, stabilisce che "la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

VISTO l'art. 142, comma 12 bis del D.L.vo 285/1992, che recita: "I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti";

**CONSIDERATO** che questo Comune dispone di n. 02 postazioni fisse per il rilevamento elettronico della velocità ubicate sulla SS 189, strada di interesse nazionale, in concessione all'ANAS, e che pertanto detto Ente concessionario, secondo un'interpretazione letterale della norma citata al superiore capoverso, non ha titolo a partecipare al riparto di detti proventi;

**CONSIDERATO** che il comma 12 ter del medesimo art. 142 stabilisce che "gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno";

RILEVATO che il 3° comma dell'articolo 25 della legge n. 120/2010 stabiliva che le suddette norme (commi 12bis, ter e quater del novellato articolo 142 del Codice della strada) si sarebbero applicate a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione di un decreto ministeriale attuativo ad hoc, per la cui emanazione non era stata fissata una scadenza;

- che il legislatore recentemente è intervenuto sulla materia e con il comma 16, dell'art. 4-ter del D.L. 16/2012, convertito in Legge 44//2012, ha stabilito che: "Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della stnada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**INDIVIDUATA** la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 44/2012 nel 29/04/2012 e pertanto decorrente da detto giorno il *dies a quo* per il calcolo dei novanta giorni utili per l'emanazione del decreto *di cui al comma 2 dell'arricolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120* e che pertanto si ritiene che l'applicabilità del disposto di legge sarà riferibile all'esercizio finanziario 2013;

VISTO l'articolo 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, a norma dell'articolo 208 del codice, con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire, al Ministero delle infrastrutture dei trasporti, entro il 31 maggio dell'anno successivo, rendiconto annuale;

**CONSIDERATO** che l'art. 208, comma 5 prevede che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 e che resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

RITENUTO che occorre, pertanto, determinare in base alla prevedibile entrata per sanzioni amministrative fissate dal bilancio annuale 2014 in corso di approvazione, le sanzioni che saranno accertate dal Comune nell'anno 2014 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma dell' art. 208 del Codice della strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014;

**RILEVATO** che la previsione dei proventi da introitare per l'anno 2014 proveniente dagli accertamenti e servizi premessi, è pari ad € 45.000,00;

RITENUTO, quindi, di dover determinare per l'anno 2014, in adempimento alle norme sopra indicate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada;

VISTO il D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. n. 48/91;

**VISTO** il D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

SENTITO il parere del Responsabile del Settore Finanziario di questo Comune;

RITENUTO, per quanto sopra premesso e considerato, di dover provvedere in merito;

#### SI PROPONE DI DELIBERARE

1. determinare , per l'anno 2014, in applicazione di quanto descritto dall'art. 208, comma 4, del D.L.vo 285/1992, gli importi da iscrivere in bilancio, al titolo III°, risorsa 3.01.30.40, in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del C.d.S. ammontanti a € 10.000,00;

2. di iscrivere la complessiva somma di € 10.000,00 al titolo I°, spesa del bilancio di previsione 2014, con vincolo di precisa destinazione, secondo il piano di riparto che di

seguito si riporta (TABELLA 1);

- 3. di iscrivere la complessiva somma di € 35.000,00 al titolo I°, spesa del bilancio di previsione 2013, con vincolo di precisa destinazione, secondo il piano di riparto che di seguito si riporta, il residuo della somma di cui al punto 1 derivante dagli accertamenti ex art. 142 C.d.S. secondo le previsioni dei commi 12 bis, ter e quater dello stesso articolo (TABELLA 2);
- 4. di trasmettere al Ministero dei LL.PP., così come previsto dall'art. 393, 2° comma del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, il rendiconto finale con indicazione degli interventi realizzati a valere su tali risorse e specifica degli oneri sostenuti per ciascun intervento, delle somme di cui al precedente punto 4.;

5. autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad istituire i necessari interventi di entrata e/o di spesa per la distribuzione nel predisponendo bilancio di previsione 2014 dei proventi di cui al punto 4 del presente dispositivo o comunque a predisporre, per le finalità

di cui al punto 5, adeguati criteri di calcolo per l'esatta quantificazione degli interventi a valere su dette risorse.

TABELLA 1 – Riparto Proventi ex art. 208, c. 4, C.d.S.

	7		
INTERVENTO	DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
3.01.30.40	Proventi sanzioni amministrative	€ 10.000,00	
	violazioni al C.d.S.		
2.03.01.05	Acquisizione beni mobili		€ 1.000,00
1.01.05.02	Gestione beni demaniali e		€ 1.200,00
	patrimoniali – acquisto beni		1 × × × ×
1.01.05.03	Gestione beni		€ 3.000,00
	demaniali e patrimoniali – prestazione di servizi		
1.03.01.02	Servizio di polizia municipale – acquisto beni		€ 2.500,00
2.08.01.01	Acquisizione beni mobili e	,	€ 2.300,00
	manutenzione straordinaria – servizio di viabilità		
	TOTALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00

TABELLA 2 – Riparto Proventi ex art. 142, c. 12, bis – ter e quater, C.d.S.

INTERVENTO		)	DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
3.01.30.40 definire	0	da	Proventi sanzioni amministrative violazioni al C.d.S. ex art 142	€ 35.000,00	
1.01.05.02 definire	0	da	Gestione beni demaniali e patrimoniali – acquisto beni		€ 10.000,00
1.01.05.03 definire	0	da	Gestione beni demaniali e patrimoniali – prestazione di servizi		€ 5.000,00
2.08.01.01 definire	0	da	Acquisizione beni mobili e manutenzione straordinaria – servizio di viabilità		€ 10.000,00
1.03.01.01 definire	0	da	Servizio di polizia municipale – potenziamento del servizio		€ 10.000,00
			TOTALI	€ 35.000,00	€ 35.000,00